

## **DISCIPLINARE PER LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI PFU (PNEUMATICI FUORI USO) E DEL FONDO PER LA GESTIONE DEGLI PFU E CONDIZIONI PER L'ADESIONE AL SERVIZIO**

**(ex art. 7 Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 aprile 2011, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2011, ai sensi del art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.)**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Disciplinare disciplina le modalità di gestione operativa degli PFU e del Fondo per la Gestione degli PFU e le condizioni per l'adesione al servizio ex art. 7 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 aprile 2011, n. 82, contenente il Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi dell'art. 228 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Nel presente Disciplinare valgono le seguenti definizioni:
  - a) l'espressione "D.M. 82/2011" indica il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 aprile 2011, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2011, n. 152, contenente il Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi dell'art. 228 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale;
  - b) l'espressione "Comitato" indica il Comitato, previsto all'art. 7 comma 2 del D.M. 82/2011, di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. 82/2011;
  - c) l'espressione "PFU" indica gli pneumatici provenienti dai veicoli fuori uso per i quali sia applicabile il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto dell'art. 231 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - d) l'espressione "gestione" indica le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero ed il trattamento dei PFU, nonché le attività di controllo sulle predette operazioni;
  - e) l'espressione "Autorità competente" indica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

- f) l'espressione "contributo" indica il contributo di cui all'art. 7 commi 5, 6 e 10 del D.M. 82/2011, riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e dei costi di gestione e amministrazione del Comitato e del fondo e dei relativi controlli;
- g) l'espressione "Fondo" indica il fondo di cui all'art. 7 commi 1, 5, 6, 7, 10 del D.M. 82/2011 appositamente costituito presso l'Automobile Club d'Italia e utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita;
- h) l'espressione "membri" indica i componenti del Comitato di gestione degli PFU, designati, secondo la previsione di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. 82/2011, uno dalle Associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, che ne assume la presidenza, dall'ACI;
- i) l'espressione "Presidente" indica il Presidente del Comitato di gestione degli PFU, designato dall'Automobile Club, secondo la previsione di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. 82/2011;
- j) l'espressione "corrispettivo" indica il corrispettivo di cui all'art.7 commi 1 e 7 del D.M. 82/2011, pagato dal Fondo dei PFU per la copertura dei costi sostenuti dai produttori e importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite le loro forme associate e/o da altri soggetti abilitati dal Comitato per la raccolta e la gestione dei PFU provenienti da veicoli a fine vita;
- k) l'espressione "soggetti autorizzati e pagati dal Fondo" indica i soggetti che il Comitato riconosce abilitati alla fatturazione al Fondo per le attività di raccolta e gestione dei PFU da veicoli a fine vita.

### **Art. 3 Individuazione del contributo ambientale**

1. Il Comitato individua ogni anno il contributo ambientale per la gestione degli PFU previsto dall'art. 7 comma 5 del D.M. 82/2011 da applicare ai contratti di compravendita dei veicoli nuovi per la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU). Tale contributo viene calcolato sulla base della stima degli oneri fornita dai produttori e dagli importatori di pneumatici e/o loro forme associate, con riferimento ai costi di raccolta e gestione dei PFU provenienti dai veicoli fine vita, e sulla base dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del Fondo, comprensivi anche dei costi dei controlli sull'efficacia, economicità ed operatività del sistema e sul suo fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente.
2. Il Comitato deve attenersi, nella fissazione del contributo, ai parametri tecnici determinati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 gennaio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2012.
3. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al primo comma, i produttori ed importatori dei pneumatici e/o le loro forme associate forniscono entro il 30 settembre di ciascun anno al Comitato la stima degli oneri attinente ai costi di raccolta e di gestione dei PFU dei veicoli fine vita, così come previsto dall'art. 7 comma 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 82/2011 e dall'allegato D ivi richiamato, specificando, al fine di garantire l'efficacia, l'economicità e l'operatività del sistema, le voci di costo indicate nell'allegato D del DM 82/2011 sia sulla media nazionale che su ciascuna Regione.

4. Il Comitato stabilisce anche sulla base della stima degli oneri come indicati nel terzo comma del presente articolo il corrispettivo annuale da versare per l'attività di raccolta e gestione dei PFU. Tale corrispettivo può variare sul territorio nazionale da Regione a Regione.

#### **Art. 4 Criterio di gestione**

1. Il Fondo, tramite apposita procedura, autorizza i ritiri di PFU previo controllo della disponibilità nel Fondo di Gestione delle risorse necessarie ai ritiri stessi.

#### **Art. 5 Elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta e gestione dei PFU fine vita ed alla fatturazione al fondo**

1. Il Comitato forma un elenco dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione degli PFU fine vita ed alla conseguente fatturazione al Fondo e periodicamente e comunque con cadenza annuale aggiorna tale elenco pubblicandolo sul proprio sito. Si stabilisce un aggiornamento dell'elenco con decorrenza dal mese di gennaio di ciascun anno. Le richieste di inserimento nell'elenco dovranno pervenire al Comitato entro il 30 settembre dell'anno precedente. I soggetti che siano stati cancellati dal Comitato dall'elenco in virtù di quanto disposto dall'art. 12 del presente Disciplinare possono essere inseriti solo qualora abbiano rimosso la causa della cancellazione. I soggetti radiati dall'elenco in virtù di quanto disposto all'art. 12 del presente Disciplinare non possono fare richiesta di inserimento nell'elenco per cinque anni dopo l'intervenuta radiazione e possono essere inseriti solo se abbiano documentato di aver adottato le opportune misure per evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano determinato la radiazione.
2. Per accedere all'elenco di cui al primo comma del presente articolo, i soggetti devono soddisfare i seguenti requisiti ed accettare le seguenti condizioni:
  - a) garantire, attraverso dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e/o 47 D.P.R. 445/2000, la presenza e la validità di tutte le autorizzazioni nazionali e locali e/o iscrizioni ad albi per l'attività richiesta da parte del soggetto e/o dei fornitori dallo stesso coinvolti nel servizio, del cui rapporto dovrà essere fornita evidenza e la cui affidabilità lo stesso è tenuto a garantire, in quanto il soggetto che si propone al Comitato è responsabile dell'intera filiera. La documentazione cartacea relativa alle dichiarazioni sostitutive ed alle autorizzazioni dei soggetti e/o fornitori coinvolti dovrà pervenire al Comitato, a mezzo posta o in formato elettronico con apposizione della firma digitale, entro 20 giorni dalla dichiarazione di adesione al servizio;
  - b) garantire ex art. 46 e/o 47 D.P.R. 445/2000 l'insussistenza delle fattispecie previste dagli artt. 9 comma 1 lett. b) del presente Disciplinare e art. 12 comma 2 del presente Disciplinare, nonché assumere l'impegno di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 9 del presente Disciplinare operativo;
  - c) garantire il ritiro e la gestione di quantitativi di PFU non inferiori a 1000 t /anno su tutto il territorio nazionale, salvo quanto stabilito dall'art. 8 .commi 2 e 3 del presente Disciplinare;
  - d) in conformità con il criterio di gestione di cui all'art. 4 del presente Disciplinare operativo, le imprese che si candidano ad effettuare i servizi di ritiro prendono atto che gli stessi saranno autorizzati solo in caso di sufficiente capienza del Fondo.

3. Il Comitato si impegna ad elaborare e fornire, ai soggetti che ne fanno richiesta, una mappatura impostata sul codice di avviamento postale dei demolitori autorizzati sul territorio nazionale che hanno trattato veicoli fuori uso nell'anno precedente, corredata da una stima sulle quantità di PFU prodotte basata sulle radiazioni di veicoli effettuata nell'anno precedente, al fine di permettere ai soggetti di elaborare e inviare al Comitato una proposta completa per essere nominati soggetti abilitati.
4. Il Comitato si impegna periodicamente e, comunque, con cadenza annuale, a valutare le richieste di inserimento nell'elenco di nuovi soggetti, deciderne l'eventuale ammissione ed aggiornare l'elenco dei soggetti abilitati.

#### **Art. 6 Procedura di ritiro dei PFU dei veicoli fine vita**

1. I PFU dei veicoli fine vita vengono ritirati presso "centri di raccolta per veicoli fuori uso (demolitori)" censiti dall'ACI.
2. Ciascun centro di demolizione risultante abilitato presso il Pubblico Registro Automobilistico prenota presso il sito del Fondo la richiesta di ritiro di un quantitativo non inferiore a 1.500 kg dei PFU da veicoli fine vita non avviati al reimpiego, indicando altresì il nominativo del soggetto inserito nell'elenco di cui all'art. 5 del presente Disciplinare operativo al quale chiede il ritiro. Il quantitativo di PFU di cui si chiede il ritiro deve essere compatibile con il quantitativo di veicoli radiati dal centro di demolizione.
3. Il Fondo, previo controllo, sia sulla compatibilità del quantitativo di PFU di cui si chiede il ritiro con il quantitativo di veicoli radiati, sia sulla capienza del Fondo, autorizza il ritiro di un quantitativo di PFU compatibile con il quantitativo di veicoli radiati e trasmette l'ordine con interoperabilità informatica al soggetto scelto dal demolitore, autorizzandolo al ritiro. In caso di impossibilità ad effettuare le procedure di ritiro da parte del soggetto scelto, il demolitore potrà rivolgersi ad altro operatore abilitato.
4. Il soggetto autorizzato al ritiro e alla gestione dei PFU ai sensi dell'art. 5 del presente Disciplinare operativo effettua il ritiro del quantitativo di PFU autorizzato dal Fondo dal centro di demolizione senza richiedere a quest'ultimo alcun corrispettivo per tale attività.
5. I centri di demolizione potranno servirsi di soggetti non inseriti nell'elenco di cui all'art. 5 del presente Disciplinare operativo per il ritiro dei PFU dai veicoli fine vita, ma tali soggetti non verranno pagati per il servizio dal Fondo.

#### **Art. 7 Fatturazione**

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente Disciplinare operativo presentano mensilmente, dopo il 15 di ciascun mese, fattura al Fondo, e trasmettono assieme alla fattura o al massimo entro 20 giorni dall'emissione della fattura, i formulari di trasporto e la certificazione emessa dall'impresa di trasformazione alla quale hanno conferito i PFU, che attesti la trasformazione di PFU in altro materiale tramite riciclaggio. La produzione di tale documentazione costituisce condizione imprescindibile per ottenere il pagamento della fattura presentata, che sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 10 comma 13 del presente Disciplinare. La mancata trasmissione dei formulari di trasporto e della certificazione entro 20 giorni dall'emissione della fattura determina la sospensione del pagamento della stessa.

2. Gli operatori muniti di autorizzazione ministeriale alle attività di raccolta e gestione dei PFU fine vita e sottoposti al relativo controllo ministeriale che ne facciano richiesta al Comitato, fermo restando l'obbligo di allegare alla fattura i formulari di trasporto al massimo entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura, possono produrre le certificazioni dell'impresa di trasformazione con cadenza quadrimestrale. La mancata produzione di alcuna delle certificazioni determina l'obbligo di ripetizione delle somme eventualmente percepite per tutta l'attività connessa al quantitativo di PFU ritirato e gestito, per il quale non è stata prodotta la certificazione.
3. Il corrispettivo richiesto per il servizio di gestione dei PFU non può essere superiore a quello stabilito dal Comitato sulla base di quanto indicato dai produttori ed importatori di pneumatici o loro forme associate per l'anno in corso per la raccolta e la gestione dei PFU sull'intero territorio nazionale presso le aziende di demolizione autorizzate all'esercizio, né a quello stabilito dall' art. 8 del presente Disciplinare operativo.

### **Art. 8 Valutazione offerte e affidamento del servizio**

1. Al fine di preservare gli obiettivi di ottimizzazione dell'efficacia, efficienza ed economicità del sistema (art. 7 comma 3 D.M. 82/2011), il Comitato, raccolte dai produttori ed importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D del DM 82/2011, specificate anche a livello regionale come previsto dall'art. 3 comma 3 del presente Disciplinare, fissa il corrispettivo annuo da pagare per l'attività di raccolta e gestione dei PFU, variandolo, se del caso, sul territorio nazionale, di Regione in Regione a seconda delle stime pervenute e favorendo le stime più basse a parità di servizio, assicurando che vi siano almeno due operatori per Regione.
2. Nel caso in cui si verificano le condizioni del comma precedente, il Comitato comunica agli operatori, mediante pubblicazione sul sito [www.pneumaticifuoriuso.it](http://www.pneumaticifuoriuso.it), l'importo del corrispettivo per tonnellata fissato a livello nazionale e, se inferiore, il corrispettivo fissato nella Regione di riferimento. Ciascun operatore interessato deve comunicare al Comitato nel termine di venti giorni dalla pubblicazione sul sito della comunicazione indicata, in quali Regioni intende effettuare il servizio.
3. Il Comitato, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni degli operatori, redige un elenco degli operatori attivi a livello nazionale e, qualora difforme, un elenco degli operatori attivi a livello regionale.

### **Art. 9 Obblighi degli operatori abilitati alla fatturazione al Fondo per la Gestione degli PFU**

1. I soggetti abilitati alla fatturazione al Fondo ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 8 del presente Disciplinare operativo devono prelevare i PFU non riutilizzabili dai centri di raccolta dei veicoli fuori uso, provvedere al loro deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo, al loro trasporto alle ditte di frantumazione dei PFU affinché vengano avviati al recupero di materia e/o al riciclaggio, nonché provvedere a tutte le attività connesse direttamente o indirettamente alla regolare ed efficace gestione della filiera e all'organizzazione del sistema. A tal fine devono in via indicativa e non esaustiva:
  - a) avere contratti, favorendo situazioni di prossimità, con le imprese addette al riciclaggio con recupero di materia alle quali intendono conferire i PFU, che vincolino tali imprese all'adempimento di quanto stabilito nel presente articolo nei punti b), c) e d);

- b) astenersi dal coinvolgere imprese nell'attività di gestione o riciclaggio con recupero di materia dei PFU, i cui rappresentanti legali o responsabili in base all'organigramma interno abbiano subito condanne anche solo se in primo grado per reati in pregiudizio dell'ambiente e/o la cui attività non dia affidabilità sull'obbligo di tracciabilità e sul rispetto della normativa ambientale;
- c) risolvere eventuali contratti conclusi nel caso in cui si realizzino successivamente le condizioni di cui al punto b);
- d) prevedere nei contratti con le aziende della filiera di riciclaggio con recupero di materia l'obbligo di queste a far effettuare controlli e/o visite ispettive da parte di soggetti autorizzati dal Comitato per eventuali controlli a campione nei siti interessati dalla catena degli PFU gestiti dal Comitato;
- e) prelevare i PFU da veicoli fine vita dai centri di demolizione di cui all'art. 6, comma 2, del presente Disciplinare operativo in quantitativi conformi a quanto indicato dal Fondo ai sensi dell'art. 6 comma 3, rendere possibile la tracciabilità di tali quantitativi in tutte le fasi di gestione degli stessi fino alla consegna all'impresa di riciclaggio con recupero di materia, che comunicherà al Fondo il quantitativo di PFU conferito dal soggetto di cui all'art. 5 e/o 8 del presente Disciplinare operativo e certificherà l'avvenuta trasformazione dei PFU consegnati dal soggetto in altro materiale tramite riciclaggio con recupero di materia;
- f) garantire il ritiro dei PFU entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla richiesta autorizzata dal Fondo presso tutte le aziende di demolizione autorizzate presenti nel territorio nazionale, salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente Disciplinare, che facciano richiesta di prelievo nel periodo interessato, per una quantità minima soggetta al ritiro pari a 1.500 kg di PFU (salve eccezioni stabilite dal Comitato);
- g) garantire il controllo, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione ed assumere l'impegno a controllare e far controllare da soggetti incaricati dal Comitato, certificare e comunicare tutti i flussi e le destinazioni anche con riferimento alle imprese e/o fornitori coinvolti così come previsto dall'art. 3 comma 6 del D.M. 82/2011;
- h) comunicare immediatamente al Comitato eventuali anomalie nelle attività di cui ai punti f) e g) e nell'attività di riciclaggio con recupero di materia da parte dell'impresa a ciò incaricata al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Comitato;
- i) comunicare al Comitato eventuali anomalie riscontrate in occasione del ritiro dei quantitativi di PFU dai centri di raccolta per i veicoli fuori uso al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Comitato;
- j) fatturare sulla base del tariffario indicato dal Comitato per l'anno corrente o in mancanza sulla base dell'ultimo tariffario indicato, allegando tutti i documenti indicati all'art. 7 del presente Disciplinare;
- k) attenersi alle misure adottate da parte del Comitato con riferimento ad eventuali anomalie comunicate e/o accertate dal Comitato a seguito di controlli;
- l) dare comunicazione tempestiva al Comitato della trasformazione, fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda, oltre che di tutte le altre variazioni societarie giuridicamente rilevanti.

## **Art. 10 Alimentazione Fondo e quietanza fatture**

1. Il Fondo liquida le fatture presentate dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare operativo.

2. Il Fondo viene alimentato con le somme che i rivenditori dei veicoli riscuotono a titolo di contributo PFU dai propri clienti all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo, effettuata nel territorio nazionale.
3. Tali somme vengono riscontrate dal Fondo per il successivo prelevamento dai rivenditori, sulla base dei dati presenti nel sistema gestionale alimentato da questi ultimi.
4. Il prelevamento delle somme di cui al punto 2 avviene a cura del Fondo con addebito a mezzo RID interbancario, emesso con cadenza mensile e senza facoltà di storno entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello delle operazioni dichiarate dai rivenditori.
5. Mediante la sottoscrizione del contratto RID, i rivenditori autorizzano l'addebito delle somme di cui al punto 2) e comunicano al Fondo le coordinate del conto bancario su cui intendono domiciliare i relativi prelevamenti.
6. Gli addebiti RID vengono effettuati per gli importi dovuti dai singoli rivenditori nel periodo di riferimento, purché superiori ad una soglia minima, fissata in € 200,00 all'avvio del sistema, con esclusione del primo RID emesso per ogni soggetto e con riserva, da parte del Comitato, di modificarne il valore in funzione dell'andamento delle vendite; la soglia minima per l'emissione del RID viene resa nota mediante pubblicazione sul sito dedicato [www.pneumaticifuorioso.it](http://www.pneumaticifuorioso.it)
7. Qualora l'importo dovuto dal singolo rivenditore sia inferiore al valore soglia di cui al comma precedente, il RID non verrà emesso e l'addebito verrà praticato cumulativamente alle competenze dei periodi successivi, appena diverranno complessivamente superiori al valore soglia.
8. Gli addebiti RID relativi alle operazioni effettuate dai rivenditori nell'ultimo mese di ciascun anno solare, saranno effettuati senza applicare alcun valore soglia.
9. Nel caso in cui il RID emesso vada insoluto, il recupero del mancato incasso avverrà per mezzo di ulteriore riaddebito RID, da emettere cumulativamente con le somme dovute nella mensilità successiva, con un numero massimo di due riaddebiti RID successivi al primo non andato a buon fine; qualora vada insoluto anche il terzo RID emesso per le medesime somme, il Comitato si riserva di procedere alle conseguenti segnalazioni all'agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza ed a valutare l'opportunità di fare precedere o seguire le suddette segnalazioni da azioni legali.
10. Se l'insoluto RID si verifica per insufficienza di fondi, sono dovuti al Fondo gli interessi passivi, calcolati in misura pari al tasso legale, che verranno prelevati con RID unitamente alle altre somme dovute.
11. Il Fondo provvede con le proprie disponibilità finanziarie al sostenimento delle spese necessarie alla gestione del contributo PFU, consistenti in:
  - costi per la realizzazione e manutenzione del sistema informativo;
  - costi per i controlli Audit sulle attività del Comitato e del Fondo;
  - costi per i controlli operativi sulla filiera;
  - costi per le attività di comunicazione;
  - costi per le spese e commissioni bancarie;
  - costi per la gestione contabile ed il recupero degli insoluti;
  - costi per la gestione ed il supporto amministrativo-contabile;
  - tutti gli altri costi eventualmente deliberati dal Comitato.

I costi di gestione amministrativo - contabile in senso stretto sostenuti dal Fondo riguardano le attività necessarie alla gestione degli allineamenti ed addebiti RID e dei relativi esiti ed i relativi oneri bancari, le spese amministrative per l'invio delle comunicazioni ai rivenditori, per il recupero delle pendenze e le relative spese legali, calcolate a consumo per ogni singola operazione. L'importo di tali spese di gestione

verrà recuperato da ACI a carico del Fondo, con l'emissione di fattura d'importo equivalente più IVA.

12. I soggetti abilitati di cui al comma 1), per riscuotere i corrispettivi a loro spettanti, nei primi giorni del 2° mese dall'erogazione del servizio, emettono fattura a carico del Fondo con cadenza mensile.
13. I corrispettivi di cui al comma precedente verranno pagati dal Fondo entro 60 giorni dal ricevimento delle relative fatture, purché siano stati espletati con esito positivo gli adempimenti ed i controlli previsti dalla vigente normativa, relativa alla tracciabilità e trasparenza dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

## **Art. 11 Monitoraggio e controlli**

1. Il monitoraggio sulla corrispondenza tra le vendite e i dichiarati, la regolarità documentale ai fini della fatturazione, della quantità di PFU ritirata e gestita e sulla corrispondenza e conformità di quanto affermato da tutti gli operatori della filiera in tutte le fasi della filiera verrà effettuato dal Fondo tramite controlli incrociati utilizzando apposito software.
2. Sull'esito di tali controlli il Fondo riporta al Comitato con cadenza trimestrale, salvo l'esistenza di eventuali gravi anomalie sulle quali è tenuta a riportare immediatamente.
3. Il Comitato farà effettuare controlli a campione sulla filiera a soggetti qualificati di comprovata esperienza, indipendenza e terzietà, i quali si obbligheranno nei confronti del Comitato ad astenersi dall'assolvimento dell'incarico in caso di situazioni di incompatibilità con le società da sottoporre ai controlli. Si intendono per cause di incompatibilità tutte le situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., quali interesse nella procedura, vincoli di parentela ed affinità entro il quarto grado con il legale rappresentante, gli amministratori, i direttori generali, i responsabili nell'organigramma aziendale e/o i soci di società da sottoporre ai controlli, cause pendenti o rapporti di credito o debito o vincoli contrattuali con tali società, rapporti di lavoro o di affari e comunque qualunque situazione che possa compromettere l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio. I controlli saranno finalizzati a verificare l'effettività del sistema, nell'ottica di una tutela del consumatore, anche con riferimento alla destinazione del contributo a finalità di prevenzione e riduzione degli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente.
4. Tali soggetti delegati ai controlli devono presentare con cadenza stabilita dal Comitato una relazione sui controlli effettuati, sulle criticità riscontrate e sulle soluzioni proposte per risolvere dette criticità, monitorare i comportamenti in una fase successiva all'adozione delle eventuali misure correttive decise dal Comitato, oltre a, se ne dovessero ricorrere i presupposti, comunicare immediatamente al Comitato comportamenti degli operatori non in linea con le disposizioni del presente Disciplinary ai fini dell'adozione da parte del Comitato dei provvedimenti ritenuti opportuni.
5. La relazione viene tenuta in considerazione da parte del Comitato per l'adozione di opportuni provvedimenti ed ai fini di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D.M. 82/2011.
6. Il Fondo comunica al Comitato eventuali criticità e/o irregolarità riscontrate attraverso i controlli effettuati tramite il software del Fondo, affinché vengano effettuati, se necessario, eventuali controlli a campione sul punto, sui quali i soggetti deputati ai controlli saranno tenuti a relazionare al Comitato.



## **Art. 12 Perdita dello status di soggetto abilitato – Cancellazione / Radiazione**

1. Ogni operatore può chiedere la cancellazione dall'elenco. Tale cancellazione avrà decorrenza dall'anno successivo e dovrà essere comunicata entro il 30 settembre dell'anno precedente.
2. Il Comitato cancella dall'elenco dei soggetti abilitati l'operatore, che versi in uno dei seguenti casi:
  - a) perdita di uno dei requisiti definiti all'articolo 5 del presente Disciplinare;
  - b) soggezione a procedura concorsuale di: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
  - c) scioglimento e/o liquidazione ai sensi dell'art. 2484 e segg. codice civile e s.m.i.
  - d) condanna in primo grado dei legali rappresentanti o dei responsabili in base all'organigramma aziendale dell'impresa per uno dei reati previsti dalla parte IV del Codice dell'Ambiente e/o per reati che offendano l'ambiente;
  - e) condanna in primo grado dei legali rappresentanti o dei responsabili in base all'organigramma aziendale dell'impresa per uno dei reati e le responsabilità amministrative e patrimoniali prese in considerazione e disciplinate dal D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 e/o per una delle fattispecie disciplinate dagli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 517 del Codice Penale.
3. La cancellazione dall'elenco adottata dal Comitato determina l'impossibilità per l'operatore di chiedere l'inserimento nell'elenco e/o per il Comitato di inserire l'operatore nell'elenco fino a che non siano state rimosse le cause che hanno determinato la cancellazione.
4. Il Comitato radia dall'elenco dei soggetti abilitati l'operatore che sia incorso nelle seguenti inadempienze:
  - a) reiterato comportamento in contrasto con quanto fissato dall'art. 5 e/o dall'art. 9 del presente Disciplinare operativo;
  - b) gravi anomalie emerse dal monitoraggio e dai controlli a campione e/o sistematici previsti dall'art. 11, inadempimento totale ad uno degli obblighi previsti dall'art. 9 del presente Disciplinare operativo;
  - c) anomalie emerse dal monitoraggio e dai controlli a campione e/o sistematici previsti dall'art. 11 del presente Disciplinare operativo, reiterate, anche dopo 3 formali contestazioni da parte del Comitato;
  - d) nella fattispecie di cui all'art. 7 secondo comma del presente Disciplinare, la reiterata mancata produzione della certificazione quadrimestrale emessa dall'impresa di trasformazione.
5. La radiazione dall'elenco adottata dal Comitato comporta l'impossibilità per l'operatore di iscriversi nell'elenco per cinque anni, decorsi i quali, l'iscrizione viene adottata dal Comitato solo se l'operatore documenta di aver adottato le opportune misure per evitare il ripetersi dei pregressi inadempimenti.
6. La cancellazione e/o radiazione dell'operatore dall'elenco deve essere motivata e viene adottata dal Comitato solo dopo aver previamente contestato all'operatore i fatti e/o le eventuali inadempienze che possono determinare la cancellazione e/o radiazione dall'elenco ed aver allo stesso garantito la possibilità di difendersi tramite la produzione di memorie da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dell'operatore della lettera di contestazione.

### **Art. 13 Responsabilità operative**

1. Per tutte le attività inerenti la gestione del Fondo e del sistema gestionale operativo, provvederà, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.M. 82/2011, L'Automobile Club d'Italia.

## Allegato 1 – CONDIZIONI PER IL PRELIEVO PFU DA DEMOLITORI

1. Il soggetto abilitato organizzerà il prelievo dei PFU previa specifica richiesta da parte del centro di demolizione tramite ticket sul sito [www.pneumaticifuoriuso.it](http://www.pneumaticifuoriuso.it) e validazione della stessa da parte del Fondo sulla base dei parametri fissati dal Comitato.
2. Il soggetto abilitato preleverà esclusivamente PFU (CER 16 01 03) di tutte le categorie ad esclusione di:
  - PFU di biciclette
  - PFU di aeroplani e aeromobili in genere
  - PFU frantumatoe pertanto non preleverà:
  - Le ruote di gomma solida di qualsiasi dimensione
  - I cingoli in gomma e/o gommati
  - Le camere d'aria
  - Gli anelli protettori (flaps)
  - Ruote non appartenenti a veicoli o rimorchiIl soggetto abilitato preleverà solamente PFU:
  - ✓ puliti e privi di acqua, olio, fango, grasso e contaminanti di qualsiasi tipo;
  - ✓ privi di cerchione o altri accessori (quali ad esempio: catene da neve, chiodature ).Nella richiesta di prelievo dovranno essere sempre indicate le quantità
  - La quantità minima di PFU deve essere di 1.500 Kg. Il Comitato si riserva di prendere in considerazione situazioni particolari sottoposte alla sua valutazione
  - Il Fondo controllerà se il quantitativo di PFU di cui è richiesto il prelievo è compatibile con il numero di veicoli radiati dall'autodemolitore.
3. Il centro di demolizione avrà l'onere di collocare i PFU in luogo opportuno per facilitare le operazioni di prelievo e nel rispetto delle locali vigenti norme regolamentari e/o amministrative, disciplinanti la gestione dei rifiuti. Ove possibile, il centro di demolizione impiegherà idonei contenitori (cosiddetti "contenitori scarrabili") per facilitare il prelievo separato dei PFU Piccoli e Medio/Grandi.
4. Il centro di demolizione riceverà il ritiro entro 15 giorni di calendario dalla validazione da parte del Fondo della richiesta e si adeguerà ragionevolmente al calendario ed agli orari programmati dal soggetto abilitato, al quale dovranno segnalare loro particolari esigenze aziendali, ovvero giustificati improvvisi fattori impeditivi, sospensivi e/o modificativi del prelievo; il centro di demolizione si adopererà affinché il proprio personale presti la necessaria collaborazione al soggetto abilitato.
5. Eventuali variazioni o modifiche ai criteri, alle metodologie ed ai programmi di prelievo saranno concordati con il soggetto abilitato e comunicate al Comitato. Ogni lamentela o doglianza per eventuali ritenuti disservizi dovranno essere comunicate al Comitato utilizzando l'apposito modulo informatico reperito sul sito del Comitato stesso.
6. Il centro di demolizione non dovrà corrispondere alcun compenso al soggetto abilitato e/o al Comitato.
7. Il centro di demolizione può procedere all'annullamento della richiesta di prelievo inviando una e mail all'indirizzo [info@pneumaticifuoriuso.it](mailto:info@pneumaticifuoriuso.it). Nei casi in cui l'annullamento non venga richiesto o il ritiro non possa essere effettuato per insufficienza o non conformità del materiale, il Comitato si riserva di richiedere il rimborso delle spese sostenute.